

## **Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche**

Sulla base del Sistema europeo dei conti (SEC 2010, definito dal Regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013) e delle interpretazioni del SEC stesso fornite nel *Manual on Government Deficit and Debt* pubblicato da Eurostat (Edizione 2016), l'Istat predispone l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S.13 nel SEC). Nell'ambito delle statistiche di contabilità nazionale, per tale settore si compila il conto economico consolidato che costituisce il riferimento per gli aggregati trasmessi alla Commissione Europea in applicazione del *Protocollo sulla Procedura per i Deficit Eccessivi* annesso al *Trattato di Maastricht*.

I criteri utilizzati per la classificazione delle unità all'interno del perimetro del Settore S.13 hanno natura statistico-economica; di seguito se ne fornisce una breve descrizione.

Secondo il SEC 2010, il Settore S.13 "è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito della ricchezza del paese" (paragrafo 2.111)

Secondo il SEC 2010, le unità istituzionali vengono classificate o meno nel Settore S.13 sulla base di criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dalla forma giuridica assunta. Le unità incluse nel Settore delle Amministrazioni Pubbliche possono appartenere alle seguenti tipologie (paragrafo 2.112):

- a) entità pubbliche che in forza di una legge esercitano un potere giuridico su altre unità nel territorio economico e gestiscono e finanziano un insieme di attività, principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita;
- b) società o quasi-società controllate da un'amministrazione pubblica, a condizione che la loro produzione consista prevalentemente in beni e servizi non destinabili alla vendita, ovvero che i proventi derivanti da vendite o entrate ad esse assimilabili non riescano a coprire almeno la metà dei costi di esercizio;

c) istituzioni senza scopo di lucro riconosciute come entità giuridiche indipendenti che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita e che sono controllate da amministrazioni pubbliche;

d) fondi pensione autonomi per i quali la contribuzione è obbligatoria e la fissazione e approvazione dei contributi e delle prestazioni sono gestite da amministrazioni pubbliche.

Un'unità istituzionale è controllata direttamente o indirettamente dall'amministrazione pubblica se, dal punto di vista sostanziale, essa opera sotto l'autorità di una o più unità a loro volta appartenenti al perimetro di S.13. Il controllo può essere esercitato tramite una combinazione di strumenti diversi, quali, ad esempio, la proprietà del capitale sociale, i meccanismi di definizione degli organi di governo, un flusso significativo di finanziamento, il potere di determinazione delle decisioni strategiche.

Per stabilire se una unità controllata dall'amministrazione pubblica debba essere classificata nel settore S.13, il Sec2010 prevede di verificarne il comportamento economico attraverso l'analisi della concorrenzialità del mercato in cui essa opera (criteri qualitativi) e l'applicazione del test market/non market (o test del 50%, criterio quantitativo).

Il grado di concorrenzialità dei mercati deve essere verificato mediante valutazioni che riguardano la struttura della domanda e dell'offerta, quali, ad esempio, le modalità di affidamento dei servizi o delle concessioni e le condizioni contrattuali.

Se non sussiste un grado sufficiente di concorrenzialità rispetto ad altri soggetti, l'unità viene classificata nel settore S.13.

Il test market/non market verifica in quale quota i ricavi da vendite realizzate in condizioni di mercato concorrenziale coprono i costi di produzione (compreso il costo del capitale) dell'unità istituzionale considerata. Se tale quota risulta inferiore al 50% per un congruo periodo di tempo, l'unità viene classificata nel settore S.13.